

Testi a cura del CENTRO STUDI NAZIONALE ANACI

PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI NEI CONFRONTI DEL CONDOMINO INADEMPIENTE NON OCCORRE LA PREVENTIVA “MESSA IN MORA”

TRIBUNALE DI ROMA SEZ. V, 27/12/2022, N. 19006

Il giudice capitolino, decidendo su un'opposizione a decreto ingiuntivo intimato dal condominio ad un condomino moroso, ha richiamato il principio, peraltro, pacifico in materia, secondo cui l'amministratore di condominio che intenda agire giudizialmente per il recupero dei crediti condominiali approvati e ripartiti e non corrisposti, non è tenuto ad inviare, preliminarmente, una lettera di costituzione in mora, *“in quanto, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., egli, in adempimento del proprio mandato, può (anzi deve) agire per il recupero del credito anche senza una delibera autorizzativa in tal senso. La costituzione in mora, semmai, avendo lo scopo di interrompere la prescrizione, costituisce un adempimento da porre in essere nell'esclusivo interesse del condominio e non come condizione per procedere al recupero del credito nei confronti del condomino moroso”*.



ANACI



La storia di ANACI inizia da qui



A.N.A.I.
1970



aiaci
associazione italiana
amministratori di
condomini e immobili
1974

Via Cola di Rienzo, 212 - 00192 Roma
Tel 06-3214963 / 3215399 • Fax 06-3217165 • C. F. 04846741009

www.anaci.it • anaci@anaci.it •   